



ORIGINAL



Cron. n° 151/07  
R.G. n° 252/07  
Oggetto: Ris. Soc.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MADDALONI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Marco Capitelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 252/07 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 05/02/2008, avente ad oggetto *risarcimento danni r.c.a. e vertente*

**TRA**

....., rapp.ta e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. Antonio Spallicci con cui elett.te domicilia in Maddaloni alla via Cucciarella n. 104;

**RICORRENTE**

**E**

....., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo dall'avv. ..... con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via .....

**RESISTENTE**

**Nonchè**

....., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo dall'avv. .... con cui elettivamente domicilia in Caserta al corso Giannone n. 56;

**RESISTENTE**

**Nonchè**

....., dom.to in Maddaloni alla via Tiglio S. Biagio n. 18;

**RESISTENTE CONTUMACE**

**Nonchè**

....., dom.to in Maddaloni alla via Tiglio S. Biagio n. 18;

**RESISTENTE CONTUMACE**

**Nonchè**

....., dom.to in Angri alla via Nazionale n. 35;

**RESISTENTE CONTUMACE**



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di causa del 22/01/2008.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso introduttivo ex art. 3 L. 102/06 ritualmente notificato l'istante

ricorreva al Giudice di Pace di Maddaloni avverso il sig.

proprietario del veicolo Lancia K tg. , la spa Ass.ni, quale compagnia garante per RCA del detto veicolo, i sigg. l.

proprietari della vettura Lancia Y tg. , nonché la spa Ass.ni, quale compagnia garante per RCA di quest'ultimo veicolo, per sentirli condannare al risarcimento delle lesioni personali da lei patite nel sinistro occorso in data . , alle ore 15.30 circa, in Ang-S. Egidio di Montalbino, lungo la via Giovanni XXIII.

Assumeva l'istante che, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi precisate, mentre era trasportata a bordo del veicolo Lancia Y, quest'ultima vettura veniva investita dalla Lancia K del . . In conseguenza di tale evento la ricorrente riportava varie lesioni.

Si costituiva la spa Ass.ni eccependo la improcedibilità della domanda per incompletezza della richiesta risarcitoria, il proprio difetto di legittimazione e contestando nel merito la pretesa della ricorrente. Assumeva difatti che la responsabilità dell'accadimento del sinistro de quo era da ascrivere al conducente del veicolo sul quale viaggiava l'istante che, provenendo dalla via degli Aranci, si immetteva nel flusso veicolare senza rispettare il segnale di Stop ivi esistente.

Si costituiva altresì la spa Ass.ni assumendo che la responsabilità del sinistro era da ascrivere al conducente della Lancia K che, procedendo a velocità sostenuta, andava ad urtare la Lancia Y.

I convenuti l. non comparivano in giudizio.

La causa veniva istruita a mezzo di produzione di documentazione e di interrogatorio formale, ed il Giudicante, alla udienza del 05/02/2008, si ritirava in camera di consiglio rientrando quindi in aula per dare lettura del dispositivo di sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve dichiararsi la contumacia dei sigg.

e , che sebbene ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti.

Va altresì dichiarata la proponibilità della domanda, atteso che l'istante, per come risulta dalla documentazione prodotta, ha ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 CdA inviando la richiesta di risarcimento completa di ogni informazione necessaria.

Conforme al dettato del codice di rito appare altresì l'atto introduttivo essendo lo stesso completo di tutti gli elementi essenziali idonei alla regolare instaurazione di un valido

Il Giudice di Pace  
dott. M. Caputo

procedimento.

Va ulteriormente dichiarata la legittimazione delle parti, per come risulta dal rapporto dei CC di Angri intervenuti sul luogo del sinistro acquisito in atti.

All'uopo si rileva che, sebbene il sinistro si sia verificato il 13/08/2005 nella vigenza della precedente disciplina prevista dalla L. 990/69 per il risarcimento dei danni da RCA, il presente giudizio è stato introdotto solo in data 08/03/2007 mediante deposito del ricorso in Cancelleria. Di conseguenza, dovendosi fare riferimento alla legge vigente al momento del compimento dell'atto, deve applicarsi al caso di specie la normativa prevista dal D.Lgs. 209/05.

L'art. 141 Cda, però, seppur preveda che il trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, fa salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Ma per costante ed uniforme giurisprudenza il 'caso fortuito' ricomprende anche il fatto del terzo (per tutte, Cass. civ., sez. III, n. 1655 del 27/01/2005), che in materia di sinistri stradali è rappresentato proprio dalla responsabilità di altri conducenti.

Pertanto, il suddetto art. 141 Cda non può che essere interpretato nel senso che l'assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato quando vi sia una colpa almeno concorrente, seppur presunta, del proprio assicurato. Ove per contro si dimostri che il sinistro è dovuto a responsabilità del conducente di altro veicolo, sarà il proprietario di quest'ultimo tenuto al risarcimento ancorché parziale.

Quindi, il proprietario dell'altro veicolo - rispetto a quello sui cui viaggiava come trasportata la ricorrente - coinvolto nel sinistro per cui è causa ben poteva essere chiamato in giudizio, unitamente alla propria compagnia di assicurazione litisconsorte necessaria nell'azione esercitata, laddove l'istante avesse ritenuto una colpa anche concorrente del conducente nella causazione dell'evento.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Il resistente ... il quale veniva deferito interrogatorio formale, alla udienza del 23/11/2007 confermava le circostanze tutte dedotte nell'atto introduttivo. In particolare, dichiarava che la Lancia Y da lui condotta aveva già impegnato ed oltrepassato l'incrocio quando veniva urtata dalla Lancia K che procedeva a forte velocità, tanto che dopo l'urto la Lancia Y girava a semicerchio su se stessa. Affermava, infine, che la ricorrente era trasportata a bordo della Lancia Y e che la stessa pativa lesioni tanto da dover ricorrere alle cure presso l'ospedale.

Il sig. ..., poi, non compariva senza giustificato motivo a rendere il deferitogli interrogatorio formale sulle circostanze specifiche della dinamica del sinistro e delle conseguenti lesioni patite dall'istante. Pertanto, anche in considerazione degli

Il Giudice di P.  
dot. M. ...

altri elementi probatori, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Dalla lettura del rapporto dei CC di Anghi acquisito in atti, preciso e completo di rilievi planimetrici, si rileva la presenza della ricorrente a bordo della Lancia Y.

Dalle dichiarazioni rese ai militari dal Manzo risulta che egli procedeva a bordo della propria autovettura allorquando, giunto all'altezza dell'intersezione con via degli Aranci, improvvisamente si trovava davanti la Lancia Y la quale aveva invaso quasi del tutto la propria corsia di marcia. Non riusciva ad evitare l'impatto in quanto si accorgeva tardivamente della presenza dell'altro veicolo, e ciò a causa delle caratteristiche della strada che in quel punto non consente una perfetta visuale in quanto assume un andamento a dosso. Dallo schizzo planimetrico del campo del sinistro in atti si evidenzia poi come la Lancia Y fosse posizionata, seppur dopo l'urto, già al centro della carreggiata nei pressi della linea di mezzzeria.

Risulta quindi provato che in occasione del sinistro per cui è causa l'istante era trasportata a bordo del veicolo Lancia Y e che la stessa pativa lesioni personali per le quali ha diritto al risarcimento.

Nel caso di specie, però, dalla istruzione probatoria acquisita non appare superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro di cui all'art. 2054, comma II°, Cod. civ..

In tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro (Cass. civ., Sez.III, 04/02/2002, n.1432).

In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'articolo 2054 del c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. civ., Sez.III, 21/11/2002, n.16398).

L'incidenza causale della condotta dei conducenti dei due autoveicoli nella causazione del sinistro de quo deve essere valutata tenendo conto della violazione delle regole di comune prudenza nella condotta di guida posta in essere dagli stessi, nonché della inosservanza delle più elementari norme del codice della strada che imponevano al conducente del veicolo Lancia K di usare la massima prudenza al fine di evitare

Il Giudice di  
dott. 

incidenti e di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale in particolare in caso di non perfetta visuale (art. 140 C.d.S.), nonché al conducente della Lancia Y di fermarsi e dare precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente (art. 145 C.d.S.).

Di conseguenza entrambe le parti in causa vanno riconosciute parimenti responsabili del sinistro de quo.

Ciò posto, con riferimento al *quantum* dei danni subiti dalla ricorrente, lo stesso viene liquidato sulla scorta delle certificazioni mediche di struttura pubblica prodotte.

Agli atti è prodotta documentazione medica del P.S. dell'ospedale di Maddaloni, la quale ha accertato che l'istante nel sinistro per cui è causa riportava le seguenti lesioni: "Colpo di frusta cervicale. Contusione emitorace, mano sinistra e ginocchio destro". Soddisfatto appare il nesso di causa tra le lesioni riportate e l'incidente per cui è causa. Tali esiti hanno comportato un danno permanente alla integrità psico-fisica (danno biologico) valutabile nella misura del 2% secondo la "Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica" (D.M. della Salute del 03/07/2003), nonché un'inabilità temporanea totale di giorni 8 ed un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 25 al 50%.

In tal modo, nel caso di specie, tenuto conto del grado d'invalidità patito e dell'età dell'istante (anni 48), esso va determinato in applicazione delle Tabelle previste dalla L. 57/2001 e dm 22/7/03 e ss. modifiche, ed è così quantificato in complessivi Euro 1.243,69.

Devono poi liquidarsi E. 325,76 per gli 8 gg. di inabilità temporanea totale (E. 40,72 al di) ed E. 509,00 per i 25 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% (E. 20,36 al di).

La natura delittuosa dell'illecito (art. 590 c.p.) è fuoriera del danno morale (art. 185 c.p.). Le modalità e circostanze dell'evento, di per sé traumatico, inducano a stimarlo ex artt. 1226 e 2059 cc nella misura di 1/4 del danno biologico, ossia in E. 519,60; tale danno ricomprende anche il patimento per l'inabilità temporanea.

Per le spese mediche sostenute come documentate in atti E. 96,85.

Vanno infine corrisposti gli interessi legali a far data dal di dell'evento fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione della natura della causa, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, con attribuzione al procuratore.

In conseguenza del pari concorso in colpa delle parti nella causazione del sinistro, le stesse sono tenute ciascuna al risarcimento del 50% degli importi liquidati alla ricorrente.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda così provvede:

- 1) condanna la spa \_\_\_\_\_ Ass.ni in solido con \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della complessiva somma di Euro 1.347,45 a titolo di risarcimento per lesioni patite, oltre interessi legali a far data dal di dell'evento fino al soddisfo;
- 2) condanna la spa \_\_\_\_\_ Ass.ni in solido con \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della complessiva somma di Euro 1.347,45 a titolo di risarcimento per lesioni patite, oltre interessi legali a far data dal di dell'evento fino al soddisfo;
- 3) condanna la spa \_\_\_\_\_ Ass.ni al pagamento in favore dell'istante, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, della complessiva somma di Euro 780,00, di cui Euro 80,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con attribuzione all'avv. Antonio Spalliceri;
- 4) condanna la spa \_\_\_\_\_ Ass.ni al pagamento in favore dell'istante, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, della complessiva somma di Euro 780,00, di cui Euro 80,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con attribuzione all'avv. Antonio Spalliceri.

Così deciso in Maddaloni, li 08/02/2008



Il Giudice di Pace  
dott. Marco Caporali

II. FUNZIONARIO  
CANCELLIERE C2  
(Antonio Perrone)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MADDALONI

Depositato in Cancelleria  
oggi **09 FEB. 2008**

IL FUNZIONARIO  
CANCELLIERE C2  
(Antonio Perrone)

